

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3852 del 11/07/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 95 DEL 12/01/2022, (AGGIORNATA CON D.D. DET-AMB N. 4573 DEL 08/09/2022), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 <i>ì</i> DITTA CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE E SUINI IN FASE DI ACCRESCIMENTO/INGRASSO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BESENZONE, LOC. MERCORE, VIA CASA BIANCA N. 36.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3992 del 11/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno undici LUGLIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 95 DEL 12/01/2022, (AGGIORNATA CON D.D. DET-AMB N. 4573 DEL 08/09/2022), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 – DITTA CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S.
ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE E SUINI IN FASE DI ACCRESCIMENTO/INGRASSO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BESENZONE, LOC. MERCORE, VIA CASA BIANCA N. 36.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024 , n. 2 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 95 del 12/01/2022, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale dell'AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3712 del 23/07/2021), rilasciata dal SUAP del Comune di Besenzone con provvedimento conclusivo prot. n. 165 del 13/01/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 4539 in pari data, per l'attività di "allevamento bovini da latte e suini in fase di accrescimento/ingrasso" svolta dalla ditta CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S., nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, Località Mercore, Via Casa Bianca n. 36 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (SC1, SC2 e SC3) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4573 del 08/09/2022 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n.

95/2022, relativamente alla sola matrice “utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento”, rilasciata con provvedimento conclusivo del procedimento unico del Comune di Besenzone prot. n. 3455 del 14/09/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 150204 in pari data;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 80033 del 02/05/2024, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. (C.F. 01695040335), per le matrici “emissioni in atmosfera”, “utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento” e “scarichi” (relativamente al solo scarico SC3 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale);
- con nota prot. n. 82647 del 06/05/2024 è stata trasmessa l'istanza al Comune di Besenzone, chiedendo di verificare l'eventuale applicazione dell'art. 6 del D.lgs. 28/2011, in base al quale compete al SUAP l'indizione della Conferenza dei Servizi atteso che nell'istanza è stata comunicata la richiesta di ulteriori titoli, ovvero PAS per l'impianto da 90 kW e per l'impianto da 300 kW, nonché il “riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 1069/2019 per l'introduzione della polvere di formaggio, classificato come SOA di categoria 3”;
- con nota del Comune di Besenzone prot. n. 2152 del 07/05/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 83551 in pari data, è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'esame della variante non sostanziale, presentata dalla Ditta CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. (C.F. 01695040335), per la “modifica della ricetta di alimentazione degli impianti di digestione anaerobica dei reflui zootecnici delle biomasse aziendali con la produzione di biogas ed energia di potenza pari a 90 kW e 300 kW”, comprendente la modifica non sostanziale di AUA, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, e la richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 1069/2019 per l'introduzione della polvere di formaggio, classificato come SOA di categoria 3;
- nell'ambito della suddetta Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Besenzone, con nota prot. n. 91812 del 20/05/2024, questo SAC ha richiesto la documentazione integrativa relativa alla matrice “emissioni in atmosfera”;
- con nota prot. n. 2689 del 04/06/2024, assunta al prot. ARPAE n. 102915 in pari data, il Comune di Besenzone ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice “scarichi” (rif. Attività n. 14 del 09/07/2024 Sinadoc 17812/2024) risulta che:

- la modifica non sostanziale riguarda esclusivamente lo scarico SC3 mentre gli scarichi SC1 e SC2 non subiscono alcuna variazione rispetto a quanto autorizzato;
- tale modifica consiste nella variazione del sistema di trattamento per i reflui domestici recapitanti in corpo idrico superficiale nel punto di scarico SC3. L'esistente impianto, costituito da un degrassatore, n° 2 fosse Imhoff ed un filtro percolatore aerobico, verrà sostituito da un nuovo sistema di depurazione costituito da un nuovo degrassatore (potenzialità pari a 60 A.E.) e da un nuovo impianto monoblocco a fanghi attivi dimensionato per 60 A.E.;
- pertanto, a seguito della modifica non sostanziale di cui trattasi, dall'insediamento originano n. 3 scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale come di seguito descritti:
 - scarico SC1 costituito dalle acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici ubicati nelle vicinanze degli uffici dell'insediamento, trattate da un sistema costituito da un degrassatore (8 A.E.), una fossa Imhoff (7 A.E.) ed un impianto a filtro percolatore anaerobico (7 A.E.);
 - scarico SC2 costituito dalle acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici adiacenti alla nuova sala mungitura, trattate da un sistema costituito da un degrassatore (8 A.E.), una fossa Imhoff (7 A.E.) ed un impianto a filtro percolatore anaerobico (7 A.E.);
 - scarico SC3 costituito dalle acque reflue domestiche, provenienti dalle cucine e dai servizi igienici delle abitazioni e degli uffici presenti nel nucleo storico dell'insediamento (carico organico complessivo pari a 47 A.E.), trattate mediante un impianto costituito da n° 1 degrassatore (60 A.E.) e n° 1 impianto monoblocco a fanghi attivi (60 A.E.);
- gli scarichi SC1 e SC2, in uscita dai rispettivi sistemi di trattamento, recapitano separatamente a poca distanza l'uno dall'altro nel corpo idrico superficiale “canale di scolo aziendale privato” afferente al canale consortile denominato “Cà Bianca”;
- lo scarico SC3, in uscita dal sistema di trattamento recapita nel corpo idrico superficiale “canale di scolo aziendale privato” afferente al Canale Consortile “Cà Bianca”;
- il pozzetto di campionamento fiscale per lo scarico SC3, individuato come “pozzetto di ispezione” nella “Planimetria Generale – Revisione 1 del 02 maggio 2024” trasmessa con le integrazioni, è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento;
- le acque meteoriche di dilavamento delle aree cortilizie e dei piazzali puliti recapitano nel corpo idrico superficiale “canale di scolo aziendale” afferente al canale consortile denominato “Cà Bianca”, in corrispondenza dei punti di scarico denominati S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, S9, e S10, e non sono soggetti ad autorizzazione;

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per le matrici “utilizzo agronomico degli effluenti di

allevamento” ed “emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 15 del 09/07/2024 e n. 13 del 25/06/2024 Sinadoc 17812/2024) risulta che:

- a. l'allevamento di bovini da latte e di suini è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 003PC004), collocato in Zona Ordinaria;
- b. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 36519 del 03/04/2024 prot n. 62353, è pari a 1510 capi bovini (corrispondenti a 586 t di peso vivo) e a 1964 capi suini (corrispondenti a 176 t di peso vivo) così suddivisi:
- Vacche da latte: 630 capi
Capi da rimonta: 600 capi
Vitelli: 280 capi
- Suini all'ingrasso: 1964 capi
- c. sono presenti n° 2 impianti di digestione anaerobica degli effluenti zootecnici, per la produzione di biogas, aventi rispettivamente una potenza nominale di 90 kWe e di 300 kEe;
- d. all'impianto di digestione anaerobica da 90 kW, con produzione di digestato di tipo agroindustriale, vengono attualmente convogliati gli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, secondo la seguente ricetta: SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 9256 t/anno
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (crusca di frumento 300 t/a, farina mais 25 t/a, melasso di barbabietola 5 t/a): 330 t/anno;
per un TOTALE di 9586 t/anno;
- e. all'impianto di digestione anaerobica da 300 kW, con produzione di digestato di tipo agroindustriale, vengono attualmente convogliati gli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, secondo la seguente ricetta: SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 16934 t/anno
- ACQUE REFLUE METEORICHE: 515 t/a
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (insilato di sorgo 700 t/a, insilato di triticale 500 t/a): 1200 t/a
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI : nessuno;
per un TOTALE di 18649 t/anno;
- f. sono presenti n° 2 separatori per il digestato di tipo vagliatura/stoccaggio con un'efficienza di separazione rispettivamente di 11 % per l'impianto da 90 kW e di 13 % per l'impianto da 300 kW;
- g. per la conservazione degli effluenti zootecnici l'allevamento dispone di n° 5 vasche in cemento scoperte (3213,81 mc), n° 1 vasca in cemento coperta (452,06 mc), n° 1 concimaia coperta (1645 mq);
- h. i terreni indicati nel quadro 10 della sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui n. 36519 hanno superficie complessiva pari a 339,2 Ha;
- i. la **modifica dello stabilimento consiste** nella variazione della ricetta in ingresso agli impianti aziendali di produzione di energia mediante biogas e nell'adeguamento dell'esistente impianto da 90 kWe alle disposizioni previste dalla DGR 1495/2011 (per la matrice scarichi sarà modificato il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento storico). In sostituzione delle biomasse attualmente impiegate, sarà introdotto, quale sottoprodotto, la polvere di spazzolatura del formaggio derivante dalla lavorazione di grana padano e parmigiano reggiano; è previsto un impiego di 330 t/anno, con una consegna prevista a cadenza settimanale. La consegna presso l'insediamento avverrà con idonei mezzi certificati, in contenitori chiusi, che saranno stoccati in un capannone dotato di copertura in attesa del caricamento agli impianti, che avverrà per l'impianto da 300 kW, tramite la tramoggia di carico già utilizzata per le biomasse palabili; per l'impianto da 90 kW, per miscelazione nella vasca F, secondo i rispettivi programmi di alimentazione; viene indicato che tale biomassa rispetta i requisiti di cui all'art. 184-bis per i sottoprodotti; essa sostituirà integralmente i cereali insilati (sorgo e triticale) previsti nell'impianto da 300 kW e comporterà la riduzione del consumo di crusca di frumento nell'impianto da 90 kW.
- j. l'**adeguamento** alla DGR 1495/11 avverrà con l'installazione di una torcia di emergenza. L'entrata in funzione del dispositivo è prevista solamente in caso di eccesso di produzione di biogas o di guasto nelle unità di cogenerazione. La

torcia non è soggetta ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06. La ditta comunica che l'impianto di biogas per il quale si chiede l'installazione della torcia nel corso del suo esercizio non ha mai generato sovrapproduzione di biogas da inviare alla combustione in torcia, in quanto è sempre stato leggermente sotto alimentato;

k. la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera e dei posti suini, resta invariata ed è pari a 1754 capi bovini e a 1964 capi suini, così suddivisi:

Bovine da latte: 640 capi

Capi da rimonta: 742 capi

Vitelli: 372 capi

Suini all'ingrasso: n. 1964;

l. la dieta dell'impianto di digestione anaerobica da 90 kW sarà la seguente:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame suino, liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 9256,12 t/anno PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (polveri di formaggio 30 t/a, crusca di frumento 250 t/a, farina di mais 25 t/a, melasso di barbabietola 5 t/a): 310 t/anno;

per un TOTALE di 9566,12 t/anno;

m. la dieta dell'impianto di digestione anaerobica da 300 kW sarà la seguente:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 18492,2 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (polveri di formaggio) : 300 t/anno;

ACQUE REFLUE METEORICHE: 662,76 t/anno

per un TOTALE di 19454,96 t/anno;

n. le vasche di stoccaggio di altezza inferiore a 5 m (G, H e I) saranno coperte con materiale flottante di copertura (es. paglia trinciata);

Atteso che:

- con nota prot. n. 106977 in data 11/06/2024, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione procedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'AUA;
- nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi, il Comune di Besenzone, con nota prot. n. 13036 del 24/06/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 116199 in pari data ha trasmesso:
 - nota prot. n. 2969 del 18/06/2024 del Comune di Besenzone (rettificata con nota prot. n. 3319 del 08/07/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 125483 del 09/07/2024): autorizzazione per lo scarico SC3 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, "canale di scolo aziendale privato" afferente al Canale Consortile "Cà Bianca";
 - nota prot. n. 7405 del 18/06/2024 del Consorzio di Bonifica di Piacenza: parere favorevole per lo scarico SC3 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, "canale di scolo aziendale privato" afferente al Canale Consortile "Cà Bianca";
 - nota prot. n. 2968 del 18/06/2024 del Comune di Besenzone: parere favorevole in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ex art. 269, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006;
 - nota prot. n. 69234 del 17/06/2024 dell'Azienda USL di Piacenza: atto di riconoscimento, all'impianto di cui trattasi, di idoneità allo svolgimento dell'attività di Produzione di Biogas utilizzando Sottoprodotti di Origine Animale di Cat.3 derivati dalla lavorazione del formaggio per la produzione di Biogas, con il numero di riconoscimento ABP 6998;
 - nota prot. n. 115669 del 24/06/2024 - Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza: parere favorevole, con prescrizioni per le matrici "emissioni in atmosfera" ed "utilizzo agronomico degli effluenti";

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

A. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 95 del 12/01/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Besenzone con provvedimento conclusivo prot. n. 165 del 13/01/2022 (aggiornata con d.d. Det.Amb. n. 4573 del 08/09/2022) alla ditta CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. per l'attività di "allevamento bovini da latte e suini in fase di accrescimento/ingrasso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, Località Mercore, Via Casa Bianca n. 36 (che è anche sede legale), come segue:

- **sostituendo, al punto 1) del dispositivo**, il titolo abilitativo relativo agli "scarichi", con il seguente:
 - autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche SC1, SC2 e SC3, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al canale consortile denominato "Cà Bianca", ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006;

- **aggiungendo, al punto 2) del dispositivo, le seguenti ulteriori prescrizioni:**

"ab) devono essere costantemente attuate le modalità tecniche e gestionali descritte nell'istanza acquisita al prot. ARPAE n. 80033 /2024, tali da limitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle di tipo odorigeno;

ac) per quanto riguarda, nello specifico, la polvere di spazzolatura del formaggio, la consegna presso l'insediamento deve avvenire con idonei mezzi certificati, in contenitori chiusi, da stoccarsi in un capannone dotato di copertura, in attesa del caricamento agli impianti;"

- **sostituendo i punti 3), 4), 5) e 6) del dispositivo con i seguenti:**

"3. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti **prescrizioni:**

a) i capannoni C1 e C2, precedentemente utilizzati per l'allevamento di suini, devono rimanere dismessi e deve essere garantita la chiusura delle utenze e degli impianti di distribuzione degli alimenti e dell'acqua;

b) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale (di cui all'istanza prot. ARPAE n. 80033/2024), la Ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;

c) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;

d) la ditta dovrà sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici/digestato alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 2/2024;

e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;

f) il funzionamento degli impianti di digestione anaerobica esistenti da 90 Kw e da 300 Kw, e la loro coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base delle seguenti ricette:

- **matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica da 90 Kw:**

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame suino, liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 9256,12 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (polveri di formaggio 30 t/a, crusca di frumento 250 t/a, farina di mais 25 t/a, melasso di barbabietola 5 t/a): 310 t/anno;
per un TOTALE di 9566,12 t/anno;

● matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica **da 300 Kw:**

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 18492,2 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (polveri di formaggio): 300 t/anno;

ACQUE REFLUE METEORICHE: 662,76 t/anno

per un TOTALE di 19454,96 t/anno;

g) l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;

h) con cadenza annuale la ditta dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sui digestati per i parametri stabiliti nell'Allegato I, punto 7.3, tab 6 del Reg. Regionale n. 2/2024 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;

4. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa in conformità a quanto stabilito con l'Autorizzazione allo scarico (SC3) rilasciata dal Comune di Besenzone con nota prot. n. 2969 del 18/06/2024, rettificata con nota prot n. 3319 del 08/07/2024;

5. di impartire per gli scarichi di acque reflue domestiche SC1, SC2 e SC3, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al canale consortile denominato "Cà Bianca", le seguenti **prescrizioni**:

a) per gli scarichi SC1 e SC2 il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;

b) per lo scarico SC3 il numero degli A.E. serviti non può essere superiore al carico organico dichiarato, pari a 47 Abitanti Equivalenti;

c) i pozzetti di controllo della fognatura interna e quelli posti prima dello scarico nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;

d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff e dall'impianto a fanghi attivi, nonché lo svuotamento e il controlavaggio dei filtri percolatori secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;

e) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;

f) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale consortile con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere adattati/modificati (dandone comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;

g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Besenzone, ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità degli impianti;

h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Besenzone, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

6. di fare salvo:

- che i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente

e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

- quanto disposto dalla DGR 1496/11;
- quanto disposto dal PAIR 2030;”

B. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 95 del 12/01/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Besenzone con provvedimento conclusivo prot. n. 165 del 13/01/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 4539 in pari data, (aggiornata con d.d. Det.Amb. n. 4573 del 08/09/2022) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al Comune di Besenzone (anche SUAP competente) per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Suap del Comune di Besenzone (provvedimento conclusivo prot. n. 165 del 13/01/2022);
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4, comma 4 del DPR 59/2013, sarà rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.